



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Comune di Valdengo

Via Roma, n. 101 - 13855 VALDENGO (Biella)

015 / 88.18.52 - 88.13.24

FAX 015 / 82.85.600

C. F. 83001090022

UFFICIO Tecnico

DETERMINAZIONE N. 37- DEL 03/04/2024-.

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI SUL TORRENTE CHIEBBIA

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 35/2019 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Finanziario e Tecnico;

RILEVATO la necessità di procedere ad affidare il servizio di classificazione del rischio, della valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti insistenti sul territorio e di propria competenza – ponti sul torrente Chiebbia in Via Verdi e Via Libertà - nel rispetto delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione e della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” aggiornate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM n° 204 del 01/07/2022;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che il presente procedimento, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, è finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del DLgs. 36/2023 del servizio sopra indicato in quanto per lo stesso è prevista una spesa d’importo ben inferiore ai 140.000,00 €, affidamento con comunicazione mezzo pec ai sensi dell’art. 18, comma 1, del citato dlgs, nel rispetto delle clausole indicate nel presente atto;

CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento risultando inferiore ad € 140.000,00 non comporta l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali

anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che non è dovuta l'[imposta di bollo in materia di contratti pubblici ai sensi](#) dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO inoltre che il servizio di cui trattasi prevede una spesa inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente senza avere l'obbligo di ricorso alla piattaforma di AcquistinretePA -Mepa od a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006; ;

DATO ATTO che

è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Tecnoindagini srl – cf/p.iva 06383520969 - con sede in Cusano Milanino (MI) Via Monte Sabotino n° 14 che presenta le necessarie competenze per effettuare le verifiche sopra indicate;

la ditta Tecnoindagini srl ha presentato un preventivo di spesa per il servizio di cui trattasi, , posto agli atti del comune, pari ad €. 2390,00 oltre iva 22%;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Tecnoindagini srl – cf/p.iva 06383520969 - con sede in Cusano Milanino (MI) Via Monte Sabotino n° 14 il servizio di classificazione del rischio, della valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti insistenti sul territorio e di propria competenza – ponti sul torrente Chiebbia in Via Verdi e Via Libertà - nel rispetto delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione e della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 31/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 34/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, il servizio di classificazione del rischio, della valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti insistenti sul territorio e di propria competenza – ponti sul torrente Chiebbia in Via Verdi e Via Libertà - nel rispetto delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutario e della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" alla ditta Tecnoindagini srl – cf/p.iva 06383520969 - con sede in Cusano Milanino (MI) Via Monte Sabotino n° 14, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa per la somma di € 2.915,80 (di cui per iva 22% € 525,80) al cap. 8230/2500/99 del Bilancio in corso di esercizio che presenta idoneo stanziamento;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del parere del Responsabile del Servizio Contabile in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali) e alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per la fornitura in oggetto, come comunicato dalla ditta, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **B10F1515ED** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Elena Boggio Casero

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Dlgs 267/2000 appone il proprio visto in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Elena Boggio Casero

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E IL
MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE
RISORSE DI BILANCIO**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria nonché il mantenimento delle condizioni di equilibrio nella gestione delle risorse di bilancio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	190	10052	8230	2500	99	2.915,80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Elena Boggio Casero

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/04/2024.

F.to